



**COMUNICATO UFFICIALE N. 394**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 370/AA al n. 374/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto RIPPA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto RIPPA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la società GLADIATOR 1924 SSD A RL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi al Collegio Arbitrale della LND e verso la società ASD NOCERINA CALCIO 1919 cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso aveva espressamente e consapevolmente rinunciato con liberatoria valida ed efficace, nonché per aver temerariamente sostenuto l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta nonostante, come confermato dalla CTU grafogiudiziaria, questa fosse autentica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Roberto RIPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RIPPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Mariasole BERARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mariasole BERARDI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rieti, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere la stessa, in data 27.10.2024, mentre si trovava in tribuna per assistere come spettatore alla gara F.C. Rieti 1936 Asd – Nova 7, valevole per il girone A del Campionato Under 14 Provinciale, proferito all'indirizzo della sig.ra Asja Fancera, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Rieti designata a dirigere il predetto incontro, espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig.ra Mariasole BERARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di sospensione per la Sig.ra Mariasole BERARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele DECILESI, Enrico PASTORELLO, Miralem FOJNICA, Matteo BORILE, Nicola MILAN, Tobi FERRO e della società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, ommesso di tesserare e di affidare per ogni categoria, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nelle categorie di base Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fojnica Miralem, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile, Nicola Milan, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Enrico PASTORELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara Polisportiva Tribano – Agna Academy dell'11.12.2024, valevole per il girone E del campionato Pulcini Misti, nonché in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone F della categoria Pulcini Misti: Redentore - Polisportiva Tribano del 27.10.2024, Polisportiva Tribano - Castelbaldo del 3.11.2024, Borgo Veneto – Polisportiva Tribano del 14.11.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 18.11.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 24.11.2024 e Polisportiva Tribano - Montagnana del 9.12.2024;

Miralem FOJNICA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle seguenti gare: La Rocca Monselice - Polisportiva Tribano del 5.10.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 12.10.2024, Azzurra Due Carrare - Polisportiva Tribano del 24.10.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 26.10.2024, Borgo Veneto - Polisportiva Tribano del 2.11.2024, Redentore - Polisportiva Tribano del 9.11.2024, Polisportiva Tribano - Borgo Anguillara del 16.11.2024, Nuovo Ponso Ospedaletto - Polisportiva Tribano del 23.11.2024 e Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 30.11.2024;

Matteo BORILE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara disputata nell'ambito del Raggruppamento Primi Calci Misti del 9.11.2024;

Nicola MILAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, assunto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in occasione delle gare disputate nell'ambito delle seguenti competizioni: Raggruppamento di quattro squadre ad Aguiilara Veneta (PD) del 5.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Agna (PD) del 12.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 26.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Bagnoli di Sopra (PD) del 2.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Conselve (PD) del 9.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 30.11.2024;

Tobi FERRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in

occasione delle gare Polisportiva Tribano - Nuovo Ponso Ospedaletto del 6.10.2024, A.C. Este – Polisportiva Tribano del 13.10.2024 e Virtus Bagnoli Arre – Polisportiva Tribano – del 30.11.2024, tutte valevoli per il girone F del campionato Pulcini Misti;

A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emanuele Decilesi, Miralem Fojnica, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile e Nicola Milan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Emanuele DECILESI,
  - Sig. Enrico PASTORELLO,
  - Sig. Miralem FOJNICA,
  - Sig. Matteo BORILE,
  - Sig. Nicola MILAN,
  - Sig. Tobi FERRO,
  - Società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele DECILESI;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele DECILESI,
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico PASTORELLO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Miralem FOJNICA,
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Matteo BORILE,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MILAN,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tobi FERRO,
  - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni GATTO, Alberto Giovanni ANTOCI e Luciano DI VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni GATTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Luciano Di Vita di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Alberto Giovanni ANTOCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Ragusa Calcio consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Luciano Di Vita, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Luciano DI VITA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giovanni GATTO,
  - Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
  - Sig. Luciano DI VITA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni GATTO,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luciano DI VITA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALAMARI, e della società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALAMARI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della società Fossano Calcio SSD a R.L., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024, al termine della gara Murazzo-Sant'Albano, valevole per il Girone F del campionato di Prima Categoria del C.R. Piemonte V.d.A., trovandosi all'interno del recinto di gioco in qualità di responsabile del campo di gara per conto della società Fossano Calcio SSD a R.L., afferrato e stretto con veemenza il braccio del direttore di gara nonché per aver cercato di colpirlo con uno schiaffo, colpendo la porta dello spogliatoio che nel frattempo veniva chiusa dall'arbitro, e per aver rivolto all'indirizzo di quest'ultimo espressioni offensive;

FOSSANO CALCIO SSD a R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calamari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Roberto CALAMARI,
  - Società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALAMARI,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FOSSANO CALCIO SSD a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina